

**NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI
DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI**

L'intervento legislativo in esame si fonda sui decreti nazionali di adozione delle direttive comunitarie in tema di radiazioni ionizzanti e di protezione dai rischi alla loro esposizione. La principale fonte di esposizione a questi agenti nocivi è rappresentata dalle procedure mediche diagnostico-terapeutiche e, proprio per questo, la legge disciplina, accanto a quanto già prevede il legislatore statale, un sistema regionale di controllo sull'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di meglio proteggere chi ad esse si sottopone per terapia e chi vi lavora.

Per meglio comprendere le previsioni del testo in esame, va detto che la disciplina statale prevede due tipi di nullaosta preventivo per l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti: quello 'A' dedicato agli impianti con caratteristiche di maggiore pericolosità e rilasciato dal Ministero delle Attività produttive e quello 'B' per impianti meno potenti. Il nullaosta 'B' per impieghi a scopi di ricerca e industriale è rilasciato dal Prefetto del territorio dove è ubicato l'impianto, mentre in relazione a quello per impieghi medici, la normativa statale prevede che sia la Regione a regolarne le modalità di rilascio.

Tenuto conto di questo assetto a livello nazionale, la legge regionale fissa le seguenti competenze:

- il nullaosta preventivo di categoria 'B' per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento;
- l'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implicino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, non soggette alle autorizzazioni già previste dal decreto nazionale, è rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento;
- sono istituiti presso i Dipartimenti di sanità pubblica delle Ausl appositi Organismi tecnici che operano a supporto del Comune rilasciando specifici

pareri tecnici;

- la composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli Organismi tecnici di supporto sono disciplinati dalla Giunta regionale, mentre i Direttori generali delle singole Ausl provvedono alle nomine.

Premettendo che sarà la Giunta regionale a definire, entro 90 novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i dati e le informazioni da riportare nelle domande di nullaosta preventivo e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti, la legge prevede il seguente iter per il rilascio del nullaosta da parte del Comune:

- 1) una volta ricevuta la domanda, il Comune la trasmette all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i 60 giorni successivi;
- 2) entro 30 giorni dal ricevimento del parere, il Comune rilascia il nullaosta o l'autorizzazione;
- 3) in caso di variazioni nello svolgimento della pratica per cui si è avanzata la domanda e si è ottenuto il relativo provvedimento, l'interessato è tenuto a riformulare una nuova domanda.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata: dai Dipartimenti di sanità pubblica, per la tutela della popolazione e dei lavoratori, dall'Arpa, invece, per la salvaguardia dell'ambiente. A quest'Agenzia è inoltre affidata la gestione della rete regionale di prelievo e analisi per il controllo del grado di contaminazione radioattiva dell'ambiente e degli alimenti. Vengono poi previste anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti nel settore medico e in quello industriale e della ricerca.

Le norme transitorie e finali prevedono che sino alla costituzione degli Organismi tecnici, le autorità competenti per il rilascio dei nullaosta si avvalgono delle Commissioni provinciali per le radiazioni ionizzanti operanti presso le sezioni provinciali Arpa. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si richiamano i decreti nazionali in materia.